

**IL CONTRASTO AL TERRORISMO ATTRAVERSO
IL CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI**

- Analisi e Valutazioni - Fabio Vivirito

- Studio di massima -

Indice

PARTE I	3
L'industria del terrore	3
I costi della sicurezza in termini di presidi di luoghi sensibili	7
Il terrorismo, fenomeno irreversibile e globale	8
Arginare il terrorismo: una visione prospettica	9
Il contrasto al terrorismo attraverso il controllo dei flussi finanziari	10
Gli organismi internazionali di contrasto finanziario al terrorismo	11
L'Onu 13	
Il Gafi e la Fiu.....	15
Il Gruppo Egmont	16
PARTE III	17
L'Unità di Informazione Finanziaria	17
Il contrasto al finanziamento del terrorismo: attività e strumenti.	19
Il monitoraggio dei flussi finanziari	20
Le Nove Raccomandazioni:	25
Allegati	26
parte A:	26
parte B:	26
parte B2:	27
parte D:	28
Parte E:	29
parte F:	29
SCHEDA A	30
Appendice	32
✓ Glossario.....	32
✓ Bibliografia	34

PARTE I

L'industria del terrore

Il terrorismo movimentava un flusso monetario stimato di circa 1500 miliardi di dollari l'anno, pari al doppio del P.I.L. della Gran Bretagna e si contraddistingue come uno scontro fra due sistemi economici, quello capitalistico occidentale e quello del terrorismo *"omissis"*

Nella seconda metà del XX secolo l'egemonia dei Paesi Occidentali ha ostacolato la formazione di forme economiche islamiche, che ha creato un'alleanza armata di fondamentalisti e di religiosi integralisti. Come nelle Crociate, anche adesso la religione è il mezzo di reclutamento, ma la vera forza è l'economia¹.

La nuova economia del terrore è diventata parte integrante dell'economia illegale globale e produce somme ingenti di denaro, *"omissis"*

I mezzi di finanziamento per la raccolta degli ingenti fondi terroristici sono diversi e innovativi: rapine, estorsioni, contrabbando di prodotti primari, petroliferi, narcotici, tangenti come il caso delle FARC in Colombia che chiedevano una percentuale del 10% a tutti i coltivatori di coca delle zone che controllavano con un entrata mensile di circa 3.3 milioni di dollari, incassando già dal 1984 150 milioni di dollari annui per la protezione fornita ai contrabbandieri e trafficanti. Nel 1970 re Hussein aveva espulso l'OLP dalla Giordania, con il timore che si impadronisse del'intero paese. L'organizzazione trovò poi sede in Libano *"omissis"*

L'obiettivo era, costruire un sistema di indipendenza economica nel paese, per la gestione dei loro traffici, con il controllo del territorio in diverse mosse:

- a) Presi di mira porti e regioni strategiche
- b) Inserire funzionari negli enti locali.
- c) Sfruttare al massimo le risorse, aggiungendo le attività illecite e criminali,.

In genere, la struttura necessaria per lo sviluppo terroristico è quella dello **stato guscio**. Lo stato guscio si struttura attorno ad un economia armata in cui non vi sia un integrazione politica. *"omissis"* Altra struttura utile per lo sviluppo delle attività terroristiche sono gli **stati -falliti**, cioè i paesi con un autorità centrale debole e inesistente. *"omissis"*

Uno stato debole è un ambiente meno propizio alla nascita di uno stato guscio rispetto a uno fallito, perché non conserva più nessun elemento di legittimità: non ha un governo, né politica estera, sul piano internazionale *"omissis"*

¹ L. Napoleoni in "Economia Canaglia"

Equivalenti allo stato debole sono gli **stati bruni** cioè quelli nati da centri bancari offshore, *"omissis"*

Con un parallelismo storico, la caduta dell' Impero Romano aveva generato degli effetti disastrosi sull' Europa Occidentale, la distruzione della pax romana, aveva spalancato le porte alle invasioni barbariche, le quali non avevano un cultura dello sviluppo bensì parassitaria e dedita al solo sfruttamento, causando delle condizioni di vita socioeconomiche precedenti a quelle romane. *"omissis"*

I nuovi potenti presero il controllo imponendo pesanti gabelle. Seguì un arretramento dell'economia e si precipitò in uno stato di sussistenza. *"omissis"*

Oggi molti giovani mussulmani senza un futuro e con un presente cupo e un passato di sfruttamento dell'Occidente guardano con interesse a quello che viene loro offerto dai rivoluzionari fondamentalisti liberatori, come un stipendio, la prospettiva futura e una esistenza migliore invece una vita passiva e di stenti e in caso, una morte come transito per un qualcosa di supremo, per una causa importante.

Inoltre ad agevolare le proliferazioni terroristiche ci sono anche sistemi di supporto finanziario terroristico islamico di cui annotiamo l'interessante uso dell' *hawala*, attraverso il quale il denaro depositato in un paese viene incassato in un altro, in modo praticamente anonimo. *"omissis"*

Non si richiede carta di identità, né di chi invia, né di chi incassa, "si utilizza un codice di parole che permette al beneficiario di incassare il denaro da un fiduciario dell'operatore" di hawaladar. Il sistema opera sempre senza pause o ferie. Le commissioni sono più basse degli operatori legali e il servizio è il più rapido rispetto di quelli del mercato ufficiale. Con circa 1% per ogni transazione effettuata, si aggiunge ai guadagni percentuali anche il guadagno del cambio della valuta. Ma il guadagno maggiore avviene dal sostegno del traffico illegale, con i trafficanti di armi, i contrabbandieri e numerose altre strutture sommerse. La caratteristica centrale di questo business è la profonda riservatezza e la rapidità delle operazioni che sono le caratteristiche comuni ai gruppi di terrore. *"omissis"*

Si pone allora un'ulteriore domanda: "può l'economia mondiale far a meno di una quota così importante di capitale?" e in quali condizioni potrebbe sopravvivere l'Occidente senza il petrolio dei paesi mussulmani? *"omissis"*

E chissà, forse avere un pessimo amico è migliore di avere un ottimo nemico?

La Financial Task Forces Europea (FATF-GAFI) già nel 1989 con sede in Parigi, organizzazione istituita appositamente per combattere la movimentazione del denaro sporco e fondi del terrorismo nell'economia legale, sostiene che la profonda difficoltà di questo impegno è dovuta alla scarsa collaborazione e al mancato scambio di informazione fra i paesi interessati. Le agenzie di informazione hanno poche informazioni da condividere soprattutto quando il denaro viaggia su sistemi bancari off-shore, paradisi fiscali. Spesso società vengono fatte chiudere e riaprono sotto altre forme, si spostano di paese in paese e gli enti di beneficenza inoltre si muovono con la stessa rapidità con cui gli uffici traslocano da un paese all'altro. Con la globalizzazione, il terrorismo ha migliorato le sue prestazioni e quindi necessario che i mezzi di difesa abbiano una velocità

adeguata. Quando si opera nel settore legale sono necessarie la condivisione e le autorizzazioni che rallentano drasticamente i processi e consentono l'allargamento delle maglie del sistema. Paradossalmente sembrerebbe che tanto più un paese è democratico, tanto più lente sono le sue decisioni, e più le maglie di difesa tendono ad allargarsi.

Gli Stati Uniti già dal 2001 hanno approvato il Patriot Act, "*omissis*"

La prova di quanto anticipato è che nei rapporti delle nazioni unite dell'agosto del 2007 "*omissis*"

Udendo delle riflessioni dalla strada, "se uno Stato effettuasse dei sistemi di finanziari di agevolazione per il traffico internazionale quindi invece di sopprimere sembrerebbe appoggiarle, potrebbe quindi monitorare i flussi, intervenire nei momenti migliori, in modo invisibile e "*omissis*"

Un autore Carlo Jean Mondovì nel manuale di studi strategici evidenzia che attualmente è necessario tener conto della coesistenza di fenomeni di globalizzazione e frammentazione, la conflittualità interna degli stati, l'evoluzione tecnologica e le asimmetrie culturali. L'assenza di una vera minaccia diretta fra gli stati deve esser affrontata nei settori di sicurezza economica, industriali, di grande criminalità e terrorismo. Attraverso un adeguata prevenzione di intelligence e strategia nazionale, con solida fundamenta nello stato. Altrimenti altre organizzazioni, prive di scrupoli, avrebbero facile accesso a punti sensibili ed economici di una nazione, senza la possibilità di difenderci.

"*omissis*"

E allora che fare? Per Carr "il fenomeno del terrorismo non avrà fine fino a quando non verrà riconosciuto per quello che realmente è. Come egli stesso afferma, il terrorismo non sarà sradicato scendendo a patti con i suoi agenti, né attraverso la loro eliminazione fisica; esso terminerà quando sarà percepito come una strategia e una linea di condotta che non producono nulla se non il fallimento degli ideali che l'hanno ispirato".

Il terrorismo non nasce nell'isolamento, è ispirato da una serie di fattori² che bisogna controllare: **Primo:** determinare le conseguenze condizioni ambientali esistenti nell'ambito di una data comunità, di un Paese o di una più ampia area geografica in un particolare momento storico. "*omissis*"

Ottavo: verificare l'esistenza di eventuali collegamenti internazionali con gruppi stranieri omologhi e/o con Stati sponsor del terrorismo. "*omissis*"

² www.sisde.it/

Nono: Individuare a fini di strumentalizzazione le debolezze e gli insuccessi dei terroristi sul piano della struttura e sul piano operativo. I gruppi terroristici si affidano principalmente a due fattori: l'iniziativa e la sorpresa, "*omissis*"

Decimo: Determinare quale tipo di assistenza in termini qualitativi e quantitativi i Governi degli Stati alleati possono offrire nell'ambito della lotta al terrorismo. "*omissis*"

I costi della sicurezza in termini di presidi di luoghi sensibili

Gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, seguiti da quelli del marzo 2004 in Spagna e luglio 2005 in Gran Bretagna, hanno sottolineato l'urgenza di una più intensa collaborazione tra le Nazioni, per adottare misure tecniche e legislative efficaci a contrastare il finanziamento delle attività terroristiche e a prevenire lo sfruttamento dei sistemi finanziari nazionali e internazionali a fini illeciti da parte delle reti di matrice islamica³.

In genere, i fondi utilizzati dai terroristi per compiere i loro attacchi sono raccolti in Paesi diversi da quelli scelti come obiettivi delle loro azioni. *"omissis"*

1) collocamento ("placement") *"omissis"*

2) stratificazione ("layering") *"omissis"*

3) integrazione ("integration") *"omissis"*

"omissis"

Relativamente alla sicurezza *Aeroportuale* *"omissis"*

Per il *Vettore italiano* stimare un ammontare di costi diretto, è ulteriormente difficoltoso perchè l'identificabilità del costo è legata maggiormente alle procedure in essere della sicurezza quindi corsi ,formazione, personale, piuttosto che puri e semplici apparati tecnologici facilmente quantificabili. Possiamo però evidenziare alcuni dei regolamenti che hanno influito sulla sicurezza come di seguito riportato⁴: *"omissis"*

Nel caso pratico come l'aeroporto di Coventry per rispondere alle richieste di maggior sicurezza, nonostante tutti i tagli dei costi subiti, *"omissis"*

³ www.filodiritto.com

⁴ corporate.alitalia.it

Il terrorismo, fenomeno irreversibile e globale

I dati della Guardia di Finanza dimostrano che dal 2001 al 2004 il “riciclaggio” del denaro sporco in Italia è aumentato del settanta per cento. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, una compressa su dieci è contraffatta e venduta come originale; i farmaci falsi fruttano profitti per trentadue miliardi di dollari e uccidono circa mezzo milione di persone l’anno. Quanto del pesce che consumiamo ogni giorno arriva dalla pesca di frodo? Un terzo. Qual è l’attività più redditizia su internet?⁵ La pornografia.

Cosa si nasconde dietro questi inquietanti fenomeni apparentemente indipendenti gli uni dagli altri?

”omissis”

“Fino alla metà degli anni novanta la banca centrale non forniva neanche le statistiche sulle esportazioni, perché non aveva mai venduto all’estero”, si legge nell’ultimo rapporto delle Nazioni Unite sul Congo. *”omissis”*

Secondo la Eli Lilly, l’azienda produttrice del Prozac, per ogni mille dollari investiti nelle organizzazioni criminali le banconote contraffatte ne rendono 3300, la vendita di eroina 20 000, il contrabbando di sigarette 43 000, il software piratato dai 40 ai 100 000 e la falsificazione di farmaci come il Viagra e il Cialis 500 000⁶. *”omissis”*

”omissis”

Investire in prodotti finanziari off-shore, tramite intermediari finanziari o amministrazioni fiduciarie costituite “fuori piazza”, si rivela dunque una modalità “sicura” per effettuare investimenti altamente redditizi. Concludere operazioni finanziarie che implicano la movimentazione di considerevoli flussi di liquidità verso titoli atipici emessi da società non quotate, investire in fondi speculativi (hedge funds), specialmente se costituiti e offerti sulle piazze finanziarie di Stati noti per essere non-cooperativi o fortemente blindati, aprire conti bancari per effettuare operazioni in valuta, investire in strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati regolamentati (swaps, options e futures su titoli, indici o valute) in particolare se regolati in contanti (cash settlement), *”omissis”*

⁵ lorettanapoleoni.org

⁶ lorettanapoleoni.org

Arginare il terrorismo: una visione prospettica.

Il costo dell'attentato terroristico alle torri gemelle, stimato dal CEmiss di 500mila euro, si può ritenere particolarmente irrilevante rispetto all'effetto di destabilizzazione di rilevanza mondiale. Al-queida ad esempio per mantenere un consenso con le masse islamiche, la politica e la struttura, ha necessità di ingenti quantità monetarie, che sono raccolte in diversi modalità e paesi.

In Afganistan come altra realtà, le droghe cosiddette pesanti come l'eroina, da sempre nella storia dell'economia umana sono le merci che hanno garantito i più alti margini di profitto⁷. Basta pensare che per un dollaro investito in produzione di droga se ne producono mille di guadagno: il margine di profitto è dunque enorme. Questo fa sì che le droghe siano l'oggetto privilegiato dell'economia criminale, ma anche dell'economia di guerra e dell'economia corsara delle nuove minacce nate dalla frammentazione del mondo verificatasi negli anni novanta.

"omissis"

Si tratta di un'oggettività che in Afghanistan sta assumendo dimensioni pericolose e che potrebbero sfuggire al controllo, considerando che attualmente, nel 2006, a distanza di cinque anni dalla fine della guerra contro i Talebani, la coltivazione del papavero da oppio impegna più di 1.700.000 contadini, su una popolazione di circa 24.000.000 di abitanti.

Sulla base di rapporti di private banking con banche o intermediari situati off-shore, persone fisiche o società fiduciarie collegate ad Al-Qaeda possono richiedere operazioni di short selling ed effettuare facilmente investimenti altamente redditizi e totalmente coperti da anonimato. Tramite operazioni di short selling - letteralmente "vendita allo scoperto"- gli intermediari vendono sul mercato particolari tipi di azioni avute in prestito allo scopo di riacquistarle in una data successiva e ad un prezzo inferiore, speculando così sul profitto che risulta dalla perdita di valore del titolo, per poi restituirle al proprietario⁸.

Trasferimenti di denaro tramite bonifici interbancari internazionali (SWIFT), internet-banking, strumenti elettronici di pagamento, sovrapprezzamenti all'importazione e/o all'esportazione, sistemi di Money Transfer, come l'Hawala *"omissis"*

Operazioni bancarie e finanziarie regolate dalla Shari'a (il diritto islamico) possono essere inoltre utilizzate per finanziare, direttamente o indirettamente, organizzazioni terroristiche: accordi di finanziamento quali Murabaha, Mudarabah, Musharaka, Salam, Qard Hassan, fondi di investimento islamici conformi ai principi della Shari' *"omissis"*

L'intelligence, ivi compresa la indications-and-warning intelligence, costituisce parte integrante dell'azione di contrasto al terrorismo *"omissis"*

⁷ PROGETTO DI RICERCA 2006 Direttore della ricerca : Gen. B. (ris) dr. Fernando TERMENTINI con un contributo del dr. Lorenzo Striuli

⁸ www.filodiritto.com

Il contrasto al terrorismo attraverso il controllo dei flussi finanziari

Le strategie di prevenzione dal riciclaggio di denaro sporco in Italia, che deriva da fonti illecite o infiltrazioni illegali nel economia, sono obiettivi primari degli organi di controllo nazionali e internazionali (vd. AML/CFT, FATF, FIU)⁹. La prevenzione e le confische puntano all'indebolimento delle strutture così create dal settore terroristico e sono un mezzo efficace per combattere ma è necessario il supporto dell'intelligence come sostegno all'identificazione e filtraggio delle informazioni sospette. L'approccio sostenibile è quello di una difesa legale e finanziaria e un attacco contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Lo sviluppo di tecniche di focalizzazione e l'analisi delle anomalie del sistema sono basilari per trovare i responsabili delle azioni dirette all'organizzazione terroristica impostati con approcci miranti alla salvaguardia e trasparenza di tutte le attività commerciali e delle transazioni bancarie.

All'interno della cornice operativa di azione e di gestione del finanziamento al terrorismo, il sostegno legislativo, la cooperazione internazionale e l'implementazione degli standard forniscono un importante supporto e delle guide valide¹⁰. La creazione di organismi di tutela contro il terrorismo sono il mezzo fondamentale attraverso cui poter operare e ottenere dei risultati efficaci, in particolare in ambito nazionale e internazionale, la collaborazione tra organismi e istituzione costituisce un elemento di traino. Vediamo adesso quali organismi caratterizzano il panorama internazionale.

⁹ FMI Fondo Monetario Internazionale sito

¹⁰ Approfondimento Allegato B: FONTI Italiane del diritto e Allegato B2: Azioni per la raccolta di Fondi Finanziari

Gli organismi internazionali di contrasto finanziario al terrorismo.

Gli organismi internazionali più importanti attivi nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sono il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale¹¹(GAFI), l'Unione Europea, il Gruppo Egmont, il Consiglio d'Europa, ma anche il Fondo Monetario Internazionale e le Nazioni Unite, affrontano specifiche tematiche di rilievo, quali, tra le altre, la collaborazione sui peculiari fronti in cui si sostanzia l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cooperazione in campo giudiziario, finanziario ed investigativo) ed il controllo sul sistema dei pagamenti.

Tra le principali strutture internazionali si sottolineano:

Consiglio di Europa

Il Consiglio d'Europa è stato costituito nel 1949 come organizzazione politica finalizzata alla cooperazione intergovernativa e parlamentare in ambito europeo. L'obiettivo del Consiglio, che è un organo con competenza generale con esclusione soltanto delle questioni militari, è quello di promuovere la massima unione tra gli Stati membri, di incentivarne i progressi in campo economico e sociale, nonché di salvaguardare la democrazia e tutelare i diritti umani. Attualmente, sono membri del Consiglio 47 Stati ;

Il Moneyval: linee generali

Il "*Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures*" - Moneyval (precedentemente PC-R-EV) è stato costituito nel settembre del 1997 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ma non membri del GAFI. Si tratta, in particolare, di paesi dell'est europeo e dell'ex Unione Sovietica , nonché di Malta, Andorra, Cipro, Liechtenstein, San Marino e, da ultimo, Monaco e Montenegro¹². "*omissis*"

Convenzione di Strasburgo del 1990

La Convenzione introduceva, altresì, moderni strumenti di cooperazione giudiziaria, integrando il quadro degli strumenti disponibili in base ad altre preesistenti Convenzioni redatte nell'ambito del Consiglio d'Europa.

¹¹ Approfondimento Allegato C: IN ITALIA gli organi

¹² Al gennaio 2008 risultano membri permanenti del Consiglio d'Europa i seguenti 47 Stati: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, San Marino, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria. Vi sono, inoltre, tre paesi non europei (Canada, Messico ed Israele) che godono dello *status* di osservatori presso l'Assemblea. Cinque paesi hanno, infine, lo *status* di osservatori presso il Comitato dei Ministri del Consiglio (Canada, Giappone, Messico, Stati Uniti e Santa Sede). Cfr. www.coe.int/T/Communication-and-Research/Press/the-Council-ofEurope-in-biex-

Allegato E: Moneyval e metodologie di valutazione

Convenzione di Varsavia del 2005

La nuova Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (ETS No. 198) veniva così formalmente approvata ed aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, nel corso del terzo summit dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa. Ha il pregio di essere il primo strumento convenzionale che abbraccia sia il fenomeno criminale del riciclaggio di capitali illeciti – già al centro della Convenzione del 1990 – sia il nuovo fenomeno criminale del finanziamento del terrorismo, (ad es. il reato di riciclaggio e le misure di confisca), disciplina delle unità di informazione finanziaria (c.d. “*financial intelligence unit*” o “FIU”): esse, in particolare, per la prima volta sono organicamente disciplinate in una convenzione internazionale. ”*omissis*”

Il Fondo Monetario Internazionale

Gli obiettivi dell'attività del Fondo Monetario Internazionale sono indicati nel primo articolo dello Statuto. Tra essi spicca anzitutto la promozione della cooperazione internazionale in campo monetario. ”*omissis*”

L'attività di sorveglianza (distinta in bilaterale e multilaterale, a seconda che venga esercitata nei confronti di un singolo paese o in un contesto globale) mira a verificare che gli obiettivi e le azioni di politica economica siano compatibili con la promozione di condizioni di stabilità monetaria e finanziaria e di crescita economica. ”*omissis*”

L'Onu

La Convenzione delle Nazioni Unite

Il primo importante atto internazionale in materia di riciclaggio – questa volta giuridicamente vincolante – è la Convenzione delle Nazioni Unite “*contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope*”, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 e ratificata in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 328¹³. Di tale Convenzione rileva, ai fini del contrasto al riciclaggio, l’art. 3, paragrafo 1, il quale dispone che ciascuna parte deve adottare i provvedimenti necessari per “*attribuire il carattere di reato*” ad una serie di condotte, tra le quali figurano la conversione, il trasferimento, la dissimulazione o la contraffazione dell’origine (o delle altre circostanze) di beni che si conosce essere proventi di reati relativi al traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope. ”*omissis*”

Le Nazioni Unite

Le prime strategie antiriciclaggio adottate in ambito internazionale sono strettamente connesse all’azione di prevenzione e contrasto del narcotraffico condotta principalmente dalle Nazioni Unite, che ha portato alla condivisione di principi e programmi comuni in materia, soprattutto grazie alla ratifica da parte di paesi di ogni parte del mondo della Convenzione di Vienna del 1988 sul traffico illecito di droga e altre sostanze psicotrope. Proprio al fine di agevolare gli ordinamenti nazionali nel conformarsi alle disposizioni della Convenzione di Vienna per quanto attiene alle misure antiriciclaggio ed ai sistemi di confisca e sequestro dei proventi illeciti, ”*omissis*”

L’Off-shore Group of Banking Supervisors -OGBS

In particolare, l’OGBS procede alla valutazione dei paesi membri sia mediante l’adozione delle procedure concordate con il GAFI per lo svolgimento degli esercizi di *mutual evaluation*, sia promuovendo, secondo le linee indicate dal *Financial Stability Forum* del G7 per i centri finanziari *offshore*, il programma di *assessment* elaborato dal Fondo Monetario in materia di regolamentazione finanziaria e antiriciclaggio. ”*omissis*”

L’Organisation of American States - OAS L’*Organization of American States* (OAS) è la più antica organizzazione regionale di Stati, risalendo alla prima Conferenza internazionale degli Stati d’America tenutasi a Washington D.C. dall’ottobre del 1889 all’aprile del 1890. L’atto di costituzione dell’OAS, sottoscritto nel 1948, prevede tra i suoi obiettivi la promozione della pace e della democrazia, nonché lo sviluppo in campo economico e sociale dell’area americana. Le politiche antiriciclaggio dell’OAS sono accentrate presso un’apposita Commissione, l’*Inter-American Drug Abuse Control Commission* (CICAD), creata nel 1986 mediante l’approvazione del Programma americano contro l’uso illecito, la produzione ed il traffico di droghe e altre sostanze psicotrope, con il compito di approntare le misure (più idonee a sconfiggere il traffico di droga e criminalizzare le attività di riciclaggio dei proventi derivanti direttamente o indirettamente dal narcotraffico. In particolare, nella Dichiarazione e Programma di azione di Ixtapa, adottata nell’aprile del ‘90 dall’OAS, si è stabilito che il CICAD ”*omissis*”

¹³ quaderno della Banca d’Italia

La Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 sugli stupefacenti

Con la Convenzione di Vienna cominciamo ad avvicinarci all'ambito degli strumenti specifici nel contrasto del riciclaggio. La definizione di riciclaggio nella sua forma moderna viene infatti normalmente fatta risalire proprio alla incriminazione prevista dall'art. 3. 1, lett. b), della Convenzione delle Nazioni Unite del 19 dicembre 1988 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, ratificata da un gran numero di Stati. Una volta definita l'incriminazione, e benché quest'ultima rimanga confinata al solo riciclaggio dei proventi derivanti dalla produzione o dal traffico di sostanze stupefacenti, alla stessa risultano applicabili tutte le misure in materia di confisca, estradizione, assistenza giudiziaria e trasferimento dei procedimenti previste dagli articoli da 5 ad 8 della Convenzione nonché le altre forme di cooperazione di cui all'art. 9, tra le quali si segnalano in particolare quella mirante a ricostruire i movimenti dei proventi dei reati e la possibilità di costituire squadre comuni di inchiesta. *"omissis"*

Il Gafi e la Fiu

Il GAFI è sorto inizialmente come organismo a carattere temporaneo, nel luglio del 1989, in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'allora G7 tenutosi a Parigi, in un contesto di misure finalizzate a combattere il traffico di stupefacenti nella denominazione inglese *Financial Action Task Force* (FATF) o, nella sua denominazione francese, del *Group d'Action Financière* (GAFI). L'iniziale mandato assegnatogli era quello di svolgere a livello internazionale un'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio nell'arco del decennio successivo, culminata con l'emanazione della prima versione delle 40 Raccomandazioni nel febbraio del 1990¹⁴, e delle 9 raccomandazioni ulteriori, ha visto confermare nel tempo l'efficacia della sua azione, attraverso i successivi mandati conferiti, dalla valutazione positiva che la comunità internazionale ha espresso sul suo operato, non solo in relazione all'emanazione delle regole fondamentali della materia. Il Presidente per il 2008 del FATF,

"omissis"

Alla Metodologia è altresì affiancato un *Handbook for Countries and Assessor* *"omissis"*

Le lacune più frequentemente riscontrate "omissis"

Da quanto sopra emerge che la politica GAFI nei confronti dei paesi e territori non cooperativi ha fatto sì che venissero introdotte opportune modifiche normative ai rispettivi sistemi normativi antiriciclaggio sia nei paesi inseriti della *blacklist*,

"omissis"

¹⁴ Quaderno Sintesi GAFI

Il Gruppo Egmont

La stessa costituzione del gruppo Egmont, quale organismo collettore delle esigenze delle FIU nazionali, ha tratto origine dal principio di collaborazione attiva, espresso nelle Raccomandazioni del GAFI. Intorno a questo spunto iniziale si è andata estendendo un'attività di approfondimento delle tematiche relative allo scambio di informazioni tra FIU, che si è rivelata particolarmente fruttuosa.

I primi contatti informali fra rappresentanti di *financial intelligence units* furono presi durante le riunioni del GAFI e miravano ad organizzare incontri informali fra le stesse, dal momento che, nei primi anni novanta, la collaborazione tra tali autorità era rimasta un fenomeno isolato ed episodico, per lo più legato a singole iniziative.

La nascita del Gruppo Egmont si deve essenzialmente all'iniziativa delle *financial intelligence units* belga e statunitense che, nel giugno del 1995, riunirono i rappresentanti di 24 paesi, allo scopo di studiare forme stabili di collaborazione. Fu così deciso di affidare ad un'organizzazione informale che prese il nome di Gruppo Egmont – dal luogo del primo incontro, tenutosi nel Palazzo Egmont-Arenberg di Bruxelles – il compito di promuovere e favorire la cooperazione tra FIU.

Quindi, Il Gruppo Egmont è essenzialmente ”*omissis*”

La FIU deve, anzitutto, essere una «*autorità centrale nazionale*», di modo che è necessario che ciascuno Stato designi una sola autorità con tali compiti, perché la stessa deve essere il centro di aggregazione delle segnalazioni di operazioni sospette ed al tempo stesso il punto di contatto per la cooperazione internazionale. ”*omissis*”

Il vantaggio di tale modello è costituito dall'estrema ”*omissis*”

I principi appena esposti sono alla base del modello di «*Memorandum of Understanding* » elaborato dal Gruppo Egmont, ”*omissis*”

Tra le *Best Practices* spiccano, sul versante operativo, l'indicazione dei tempi entro cui debbono essere evase le richieste di informazioni provenienti da altre FIU.
”*omissis*”

PARTE III

L'Unità di Informazione Finanziaria

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) è istituita presso la Banca d'Italia. La Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario¹⁵.

Commento [f1]: Cambiato le prime righe, per farlo scorrere.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile invece a più alto livello delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo.

La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite.

"omissis"

Tra i soggetti destinatari degli obblighi abbiamo:

"omissis"

Per criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela, ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, per soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo, s'intendono: a) autorità o organismi pubblici che agiscono come clienti, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- 1) il cliente sia stato incaricato di funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o alla legislazione secondaria della Comunità europea;
- 2) l'identità del cliente sia pubblicamente disponibile, trasparente e certa;
- 3) le attività del cliente, così come le sue pratiche contabili, siano trasparenti;
- 4) il cliente renda conto del proprio operato a un'istituzione europea o alle autorità di uno Stato comunitario,

¹⁵ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE nonché della direttiva 2006/70/CE".

”omissis”

L’«*analisi*», consiste nella scomposizione delle informazioni ricevute, al fine di verificare la fondatezza del sospetto, e nel successivo riassetto delle stesse, anche alla luce del patrimonio informativo di cui l’autorità si avvale. L’attività di «*trasmissione*», infine, si concretizza nell’individuazione dell’autorità, di polizia o giudiziaria, cui affidare i risultati dell’attività di *intelligence* svolta, per il seguito investigativo o processuale. È importante sottolineare che l’oggetto dell’attività di analisi della FIU non è limitato alle sole operazioni sospette (disclosures of financial information concerning suspected proceeds of crime), ma concerne anche le eventuali segnalazioni di diversa natura previste dalle legislazioni antiriciclaggio nazionali. Tale è il caso, ad esempio, degli Stati Uniti e dell’Australia, in cui le segnalazioni concernono anche i trasferimenti di contante ed i bonifici superiori ad un determinato ammontare. Con le recenti modifiche apportate alla definizione di FIU i compiti di queste ultime abbracciano oltre al campo tradizionale del riciclaggio anche la prevenzione a contrasto del finanziamento del terrorismo, che diventa un connotato essenziale di tali soggetti. L’aspetto saliente è, dunque, dato dal fatto che il “modello” Egmont di FIU implica l’attribuzione ad un’unica autorità dei compiti di *intelligence* finanziaria nei suddetti campi .

”omissis”

L’istituzione delle FIU con un sistema di segnalazione di operazioni “sospette”, ha come necessario corollario l’istituzione di una struttura incaricata di ricevere ed approfondire le operazioni stesse sul piano finanziario. *”omissis”*

Il contrasto al finanziamento del terrorismo: attività e strumenti.

L'evoluzione in corso nei sistemi di pagamento insieme allo sviluppo di strumenti e circuiti innovativi, che fanno sempre maggior perno sull'utilizzo di tecnologie avanzate, vedono gli attori tradizionalmente coinvolti in questo settore affiancati da nuove tipologie di soggetti, talvolta estranei alla categoria degli intermediari finanziari e quindi non assoggettati ad alcuna forma di vigilanza da parte delle autorità creditizie - come ad esempio nel caso di alcuni fornitori di servizi di infrastruttura – o sottoposti a forme di vigilanza meno intense.

Accanto a tale fenomeno è possibile notare come i prodotti e i servizi di pagamento si vadano evolvendo con rapidità crescente (specie grazie all'impiego della tecnologia), modificando profondamente categorie concettuali utilizzate tradizionalmente, quale ad esempio la relazione tra intermediario e cliente.

Questo nuovo scenario impone una riflessione sull'idoneità dei tradizionali schemi di contrasto del riciclaggio, basati fondamentalmente sulla cooperazione dell'intermediario finanziario con le autorità pubbliche e sull'identificazione e conoscenza della clientela (cd. *know your customer*) a operare efficacemente anche nell'ambito del sistema dei pagamenti.

"omissis"

Il monitoraggio dei flussi finanziari

Nella raccolta dei fondi terroristici, è necessario analizzare la struttura e i costi dei flussi di finanziamento, per meglio comprendere le finalità e gli obiettivi, mediante l'identificazione e la prevenzione della movimentazione dei fondi sui settori a rischio. I costi sono associati, non solo agli attacchi terroristici ma anche alla conduzione, allo sviluppo ed al mantenimento dell'organizzazione¹⁶. Il costo organizzativo per supportare un'ideologia terroristica è ingente perché costituito dall'aggregazione di più voci, come il pagamento degli "operatori" e delle loro famiglie, la garanzia che un'azione sia portata a termine, l'addestramento dei nuovi membri, il pagamento di "benefit" a chi si compromette con l'organizzazione, l'acquisto di armi e solo alla fine, il costo degli attacchi. Spesso, la propaganda, le attività sociali e caritatevoli apparentemente legali sono necessarie solo per fornire una copertura di legittimità alle organizzazioni che promuovono i loro obiettivi terroristici.

A seconda del tipo di finanziamento, cambia la struttura terroristica e il tipo di gerarchia organizzativa, decentrando o accentrando strutture miste.

Il presupposto del finanziamento terroristico si attribuisce a due azioni: finanziamenti specifici, come i *costi diretti* a specifiche operazioni e *vasti costi organizzativi*, per sviluppare e mantenere un'infrastruttura di supporto organizzativo al fine di promuovere un'ideologia.

Nelle operazioni dirette al supporto, le fonti di finanziamento delle organizzazioni terroristiche sono molto ampie per essere rappresentati da una singola tipologia, "*omissis*"

In particolare i *costi diretti*, per organizzare specifici attacchi e conflitti, sono vari a seconda dei materiali necessari ai terroristi come ad esempio: veicoli, improvvisate composizioni di bombe, materiali di sorveglianza, mappe, programmi, ed altro. I costi di questi attacchi terroristici sono spesso poco costosi a confronto del danno che possono produrre, come illustrato dalle stime della tavola seguente.

"*omissis*"

Le organizzazioni hanno una necessità costante di fondi per sostenere le loro attività in territori che controllano.

Con i salari, le diarie e le comunicazioni, i diversi operatori devono coprire le loro spese giornaliere e forse anche quelle dei loro dipendenti. Una cellula inoltre dovrà comunicare con i membri e la rete associata madre. E' un impegno significativo.

Nei Viaggi, Corsi e Logistica, l'addestramento degli operatori continua ad essere un investimento importante per i terroristi, sia in termini di indottrinamento ideologico che di abilità pratiche.

"*omissis*"

¹⁶ FATF TERRORIST FINANCING pag da 7 a 30

L'uso dei Mass Media "omissis"

Caso di Studio in cui i terroristi usano l'oro per movimentare il denaro come durante l'invasione dell'Afghanistan in 2001, è stato ampiamente segnalato che i Talibani ed i membri di al-Qaeda hanno introdotto di contrabbando i loro soldi dal paese via il Pakistan usando i corrieri che hanno usato le barre di oro. "omissis"

Il traffico di droga "omissis"

Sintetizzando, le fonti di finanziamento, "omissis"

La conseguenza che ne deriva, per effetto di espressa scelta legislativa, è l'adozione di una sanzione penale potenzialmente meno grave per i reati presupposti; questo perché il legislatore ha valutato molto più gravemente la condotta fraudolenta del trasferimento di denaro piuttosto che il comportamento illecito adottato dai responsabili per ottenerne il profitto⁴⁰. Ragionando astrattamente, al soggetto incolpato di riciclaggio di denaro converrebbe, ai fini sanzionatori, riconoscersi responsabile del delitto base, circostanza che escluderebbe automaticamente l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 648-bis. Tuttavia, i delitti che generano il denaro illecito da trasferire nel circuito economico e finanziario ufficiale non sono mai eventi singoli, ma generalmente fanno capo ad un complesso disegno criminoso adottato da più persone. Per queste ragioni, non è infrequente che l'incriminazione per il reato presupposto possa essere quella di associazione a delinquere.

I comportamenti costituenti reato come la condotta attiva ed i reati di ostacolo sono il presupposto fondamentale affinché si concretizzi il delitto in esame è che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto non colposo. Deve, cioè concretarsi un reato a monte del riciclaggio che sia qualificabile come delitto (punito cioè con le sanzioni della reclusione o della multa) commesso intenzionalmente e che costituisca, pertanto, reato presupposto o base. Deve poi realizzarsi ed essere conseguito un prodotto o profitto del reato, costituito, indifferentemente, da denaro, beni o altre utilità; come dire, data l'estensione di quest'ultima, qualsiasi valore suscettibile di un qualche utilizzo economico. L'ulteriore condizione prevista dall'articolo 648-bis è costituita da tre possibili condotte che possono integrare la fattispecie del riciclaggio. Esse sono:

- la sostituzione;
- il trasferimento;
- il compimento di altre operazioni.

"omissis"

Il riciclaggio di denaro proveniente da reati tributari può costituire elemento per la integrazione di diversi delitti tributari con la violazione della normativa fiscale. "omissis"

Attività d'intelligence basata sugli indicatori ed i segnali di preavviso della minaccia, (indications-and-warning intelligence)¹⁷ con gli elementi empirici fin qui elencati forniscono uno schema di

¹⁷ www.sisde.it

riferimento a cui rifarsi in sede di valutazione della minaccia terroristica in termini di forza e di debolezza dei vari soggetti esaminati, in altre parole per la indications-and-warning intelligence.
”omissis”

Lo scopo del provvedimento è quello di conservare traccia di tutti i trasferimenti di denaro effettuati in qualsiasi modo da o verso l'estero, in modo che tali transazioni non possano costituire motivo di elusione dei controlli fiscali e che l'Amministrazione finanziaria sia nelle condizioni di poter ricostruire la capacità contributiva dei soggetti che effettuano queste operazioni.

Inoltre al fine di intensificare un monitoraggio puntuale il *Trasferimento di denaro, titoli e valori di importo superiore a 12.500 euro* come da art. 1, comma 1, della legge n. 197/91 stabilisce alcune limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore che per loro natura intrinseca di valori fungibili e, dunque, non strettamente legati ad un determinato soggetto, sono suscettibili di costituire veicolo privilegiato del riciclaggio di denaro, *elevato a 15.000 euro, dalla legge 231 del 2007*. Queste limitazioni hanno carattere strumentale rispetto alle due figure di reato di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, al fine di impedire che il sistema bancario e finanziario siano utilizzati a fini di riciclaggio.

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:

”omissis”

Per le operazioni frazionate ”omissis”

Scheda Approfondimento¹⁸.

”omissis”

Gli ultimi attacchi effettuati hanno dimostrato che con bassi costi hanno la possibilità di effettuare dei danni di notevole entità. I costi diretti legati agli attacchi sono i costi che meno evidenti e importanti per le operazioni effettuate. Distruggere i flussi finanziari significa limitare le risorse disponibili per la propaganda, l'addestramento, i pagamenti.

Tra gli strumenti utili per monitorare le operazioni di finanziamento al terrorismo abbiamo :RED FLAG INDICATORS, questi indicatori “della bandiera rossa, una volta disponibili possono aiutare le istituzioni finanziarie ed altre nel comportamento di dovuta diligenza del cliente per i nuovi e clienti attuali. Anche possono aiutare nell'effettuazione dell'rischio-analisi necessaria nel senso più generale per il settore. ”omissis”

Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative,
”omissis”

¹⁸ Scheda di approfondimento: Tecniche

Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione con stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate. ”*omissis*”

Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi con presentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione, senza che il cliente fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi. Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica del cliente. ”*omissis*”

Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela con clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, a dare informazioni che, in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo a effettuare operazioni bancarie, finanziarie o assicurative. Clienti che chiedono di ristrutturare l'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'intermediario. Clienti che evitano contatti diretti con i dipendenti o i collaboratori dell'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e ingiustificato. Clienti che presentano materialmente titoli o certificati per ingenti ammontari, soprattutto se al portatore, ovvero che, a seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna materiale. ”*omissis*”

Caso di Studio relativo alla distruzione di flussi finanziari, in cui un paese A è stato identificato per aver preso possesso di 340.000UDS in contanti. L'intelligence ha effettuato un monitoraggio del movimento di questi soldi scoprendo che proveniva da fonti apparentemente legali. E' stato scoperto dove veniva posto in un paese B in cui si procedeva alla preparazione dell' addestramento e la pianificazione dell'attacco. ”*omissis*”

Caso di Studio di operazioni di triangolazioni estere, una parte effettua in uno stato la raccolta fondi avviene con un entità X legale riconosciuta, le entità estere invece sono dei terroristi che utilizzano i fondi, e utilizzano a seconda dei sistemi denaro contante, attività finanziarie commerciali e altro. L'utilizzo di attività legali consente la non attivazione di procedure di controllo che bloccherebbero la raccolta. Il ruolo dell'intelligence gioca un ruolo di rilievo ”*omissis*”

Le Quaranta Raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria (GAFI)

1. Ogni Paese dovrebbe prendere provvedimenti immediati per ratificare e attuare pienamente il Trattato delle Nazioni Unite del 1988 contro il Traffico Illecito di Narcotici e Sostanze Psicotrope del 1988 (Convenzione di Vienna).
2. Le leggi sul segreto bancario dovrebbero essere concepite in modo tale da non impedire l'attuazione di queste Raccomandazioni.
3. Un efficace programma antiriciclaggio dovrebbe prevedere una maggiore cooperazione multilaterale e un'assistenza legale reciproca nelle indagini, nei procedimenti giudiziari e, ove possibile, nell'estradizione.

Il reato di riciclaggio di capitali

4. Ogni Paese dovrebbe prendere le misure necessarie, incluse quelle legislative, per criminalizzare il riciclaggio di capitali come stabilito dalla Convenzione di Vienna. Ogni Paese dovrebbe estendere la fattispecie di reato di riciclaggio a tutti i reati gravi e non solo a quelli collegati alla droga. Ogni paese dovrebbe determinare quali reati gravi devono essere considerati fattispecie di reato di riciclaggio di capitali.
5. Come previsto dalla Convenzione di Vienna, il reato di riciclaggio dovrebbe essere applicato almeno alle attività di riciclaggio accertate, ove per accertate si intende anche dedotte da circostanze oggettive, le istituzioni finanziarie non possono detenere conti anonimi ma si richiede una identificazione.
6. Le istituzioni finanziarie in riferimento a personalità di spicco della politica dovrebbero assicurare misure di tutela dal rischio di possibili esposizioni.

”omissis”

Le Nove Raccomandazioni:

Le nove raccomandazioni speciali si affiancano alle 40 raccomandazioni e invitano gli Stati a:

1. Attivarsi immediatamente per ratificare e dare attuazione agli strumenti definiti dall'ONU;
2. Introdurre il reato di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio;
3. Congelare e confiscare i beni di pertinenza di terroristi;
4. Fornire la massima assistenza agli organi investigativi e di vigilanza di altri paesi nella lotta al terrorismo;
5. Cooperazione internazionale;
6. Estendere i presidi antiriciclaggio ai soggetti che esercitano l'attività di trasferimento di fondi (money transfer);
7. Rafforzare l'identificazione della clientela nelle procedure di wire transfers;
8. Prevenire il possibile uso di enti e soggetti non-profit per finalità di terrorismo;

"omissis"

Allegati

parte A:

Intelligence - Qui di seguito vengono riportate alcune indicazioni per che evidenziano il ruolo focale spettante ai vari settori dell'intelligence.

Concentrarsi sull'ordine pubblico quando si presenta uno scenario di terrorismo interno:

- ogni episodio terroristico è un reato violento o un atto di preparazione per un reato violento;

- viene perpetrato da un gruppo strutturato in forma rigida o fluida o da un'aggregazione appositamente formatasi;

- ha una matrice politica ed il suo scopo trascende le conseguenze immediate dell'atto terroristico in sé;

- le dinamiche sono clandestine;

- il suo obiettivo/i è simbolico, concreto o entrambi;

- i suoi obiettivi privilegiati sono accessibili e remunerativi;

- la responsabilità per l'azione può essere o non essere rivendicata;

- un atto terroristico è in molti casi parte di una serie o l'inizio di una serie;

- se il terrorismo interno viene appoggiato dall'estero, acquisisce carattere internazionale, ciò che comporterà un ampliamento della prospettiva.

· Concentrarsi sulla sicurezza pubblica e sulla sicurezza nazionale quando si presenta uno scenario di terrorismo internazionale:

- le considerazioni sopraelencate sono applicabili anche a scenari di terrorismo internazionale, tuttavia ad esse ne vanno aggiunte alcune altre;

- vengono coinvolti cittadini o territori di più di un Paese;

- le dinamiche operative sono spesso transnazionali;

”omissis”

parte B:

Tra le fonti normative di regolamentazione come, Leggi, decreti, Circolari relativa alla normativa di settore abbiamo:

-Decreto Legislativo 21 novembre 2007 - Direttiva 2006/70/CE -Accordo 15 febbraio 2005 l'accordo firmato fra la Banca di Italia e il dei Cambi di Ufficio Italiano -Legge del 18 aprile 2005, no. 62 Disposizioni Comunitaria 2004 di Legge. -Legge del 18 Aprile 2005, No. 62 *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.* - Legge del 31 Luglio 2005 No. 155, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto Legge del 27 luglio 2005 No. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*

dal 2004

-Decreto legislativo N° 56 del 20 Febbraio 2004, Implementazione della Direttiva 2001/97/EC sulla prevenzione dell'uso dei sistemi finanziari a scopo di riciclaggio. -Circolare della Banca d'Italia del 9 Aprile 2004, Istruzioni di vigilanza per le banche: introduzione di un capitolo sull'attività di “bancoposta”

dal 2003

-Disegno di Legge No 2351 di 26 giugno 2003 per la ratifica della convenzione delle UN e protocollo contro le organizzazioni internazionali del crimine. Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. - Guida operativa della Banca di Italia riguardo le organizzazioni senza scopo di lucro (il luglio 2003) 17. Guida di riferimento del Ufficio Italiano Cambi per le transazioni sospettose del trasferimento di denaro di segnalazione, 10 dicembre 2003

Dal 2002

Guida dell' Ufficio Italiano Cambi sull'identificazione degli oggetti ai quali applicare le misure di congelamento e reporting (16 gennaio 2002) - Regolamento interno, il comitato di sicurezza finanziaria; Disposizioni per la creazione di una lista degli oggetti presentate alle misure di congelamento adottate dall'UE al terrorismo di combattimento e per il rilascio delle autorizzazioni per la deroga dei sequestri dei beni congelati, 14 febbraio 2002 - dell'articolo 3 Ter della legge No.73 del 23 aprile 2002 21. Nota dal UIC datata 11 luglio 2002, Provvedimento, Provvedimento, Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 Decreto Legislativo 25 settembre 1999, No. 374 -Decreto Legislativo 17 October 2002. Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro.

"omissis"

parte B2:

Entrando nel dettaglio delle operazioni di finanziamento al terrorismo si possono evidenziare alcune azioni che se commesse a titolo doloso consentono di raccogliere i necessari flussi finanziari:¹⁹

a) la conversione o il trasferimento di beni, provenienti da un'attività criminosa, effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

"omissis"

¹⁹ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione "

parte C:

Come strutture Italiana abbiamo:

²⁰ Ministero di economia e delle finanze

• Reparto del Ministero del Tesoro - crimine finanziario

Ministero degli Affari Esteri

Dipartimento per la cooperazione internazionale contro terrorismo, le droghe ed il crimine organizzato

Dipartimento per l'integrazione europea Unità di interni giudiziari

Ministero di giustizia

Dipartimento di giustizia penale

Ufficio per l'assistenza legale e le estradizioni reciproche

Ufficio notarile

Ministero dell'interno

Dipartimento di pubblica sicurezza

ufficio per coordinazione delle forze di polizia

Divisione per i rapporti internazionali

Direzione Centrale Polizia e Prevenzione

Direzione Centrale Polizia Criminale

"omissis"

Codice civile

Art. 1387-1390

Art. 2080-2221

Art. 2638 (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*)

parte D:

LISTA DELLE FIU:

OPERATIONAL UNITS (Meeting the Egmont Definition)

Fonti di Luglio 2007

(Red/underlined text indicates units accepted during Egmont Group Plenary, May 2007)

"omissis"

²⁰ Fmi report Allegato

Parte E:

MoneyVal - E' finanziato dalla Commissione della Comunità Europea nell'ambito del programma PHARE, nonché dai contributi volontari di Stati terzi.

Le procedure di valutazione, le così dette mutual evaluation, consistono a realizzare un esame serio ed obiettivo delle misure antiriciclaggio vigenti nel paese esaminato, al fine di individuare gli ulteriori sviluppi che lo Stato deve conseguire per la piena conformità agli standard internazionali nell'antiriciclaggio. Tali procedure sono state condotte dal Moneyval sulla base di principi e criteri condivisi a livello internazionale e, in particolare, sulla conformità dell'ordinamento esaminato alle 40 Raccomandazioni del GAFI, alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite. Attraverso le procedure di valutazione, le mutual evaluation, sono stati nominati dei valutatori esperti dei settori legale, finanziario ed investigativo. La professionalità ed esperienza dei valutatori è stata, peraltro, incrementata mediante lo svolgimento di appositi corsi di formazione e aggiornamento sugli standard internazionali e sulle procedure antiriciclaggio organizzati dal Moneyval in collaborazione con il Consiglio d'Europa, il GAFI e la Commissione europea.
”omissis”

parte F:

FMI- Fondo Monetario Internazionale. La funzione finanziaria, viene esercitata, attraverso la concessione di prestiti in varie forme, per supportare processi nazionali di aggiustamento degli squilibri nelle bilance dei pagamenti e favorire lo sviluppo di politiche di risanamento.

Il Fondo Monetario, inoltre, fornisce consulenza (anche all'esito delle iniziative di sorveglianza) e presta assistenza tecnica agli Stati membri nelle materie di propria competenza. È sempre più presente, nell'attività del Fondo Monetario, la consapevolezza che la criminalità finanziaria esercita effetti negativi sulla stabilità dei sistemi monetari e finanziari; per tale verso, l'azione di coordinamento, di intervento e di assistenza svolta per assicurare il perseguimento degli obiettivi statutari non può prescindere dalla considerazione e dall'applicazione di strumenti, politiche e standard utili per prevenire e contrastare l'utilizzo del sistema finanziario per scopi criminali.

In particolare, sulle condizioni di efficienza e stabilità del sistema legale, la criminalità finanziaria
”omissis”

SCHEDA A

TECNICHE BASI utilizzate nelle operazioni di riciclaggio: I sistemi sono dei più sofisticati e vari alcuni tipici sono:

Uso dei prestiti o delle finanziamenti complessi

Uso dei professionisti non finanziari

Uso dei mezzi aziendali

Manipolazione nelle stime della proprietà

Uso degli strumenti monetari

Uso delle ipoteca

Uso degli schemi di investimento e delle istituzioni finanziarie

Uso delle proprietà di nascondere flussi monetari dalle attività illegali.

I prestiti Intercompany sono trasformati in un frequente strumento utilizzato come mezzi di raccolta di fondi. I numero dei casi rivela che i criminali ed i terroristi hanno usato i professionisti non finanziari per accedere alle istituzioni finanziarie. Ciò è particolarmente importante durante il processo di determinazione dell'eleggibilità per un'ipoteca, l'apertura conti bancari e contratto di prodotti finanziari. Questi professionisti non sono stati costretti nell'ambito degli standard internazionali a segnalare l'attività sospettosa alle loro unità di intelligenza finanziarie nazionali (FIUs). I problemi operativi, in alcuni casi, derivano dalle difficoltà nelle informazioni di centralizzazione riunite delle varie autorità nazionali ed dalle differenze nei sistemi legislativi fra le giurisdizioni. A titolo esemplificativo

Tecniche utilizzate il conto di azienda, clienti con società di facciata, acquisto del bene immobile, transazione di frontiera, trasferimento dell'entrata sul conto, rilascio del bene immobile e beneficiario sconosciuto utilizzate sono assegni, contanti, trasferimenti conto, beni immobili.

Canale Usato si attiva attraverso il notaio e la banca.

"omissis"

Manipolazione delle stime sul valore dei bene immobile effettuando sopravvalutazione o sottovalutazione seguita successivamente da vendite e da acquisti. Un valore della proprietà può essere difficile da valutare, particolarmente nel caso delle proprietà che potrebbero essere considerate atipico, quali i complessi, degli hotel, i terreni da golf, i centri commerciali e altri. Questa difficoltà ulteriore facilita la manipolazione .

Caso di un Avvocato che compra immobili mediante un attività organizzata ritenuta sospetta di crimine. Un avvocato ha aperto parecchie aziende lo stesso giorno (con la proprietà detenuta attraverso le azioni al portatore, così nascondendo l'identità dei proprietari per le alienazioni). Una di queste aziende ha acquisito la proprietà in una zona di terra non sviluppata. Alcune settimane successive, la zona è stata ristrutturata e resa da agricola a edificabile per poter essere urbanizzata. L'avvocato ha comprato e venduto registrando la transazione più volte aumentando il valore ogni volta per mezzo di mutui ipotecari ha costituito delle entità situate nelle giurisdizioni di mare aperto. Con ogni trasferimento successivo della proprietà, il prezzo della terra è stato aumentato. I partecipanti ai diversi trasferimenti erano aziende di coperture controllate dall'avvocato. Infine l'ipoteca è stata annullata con un assegno a saldo da un cliente corrispondente ultimo in catena. L'assegno è stato ricevuto da un'azienda differente da quella che è comparso come acquirente sul documento legale . Poiché l'azienda era una società di facciata installata soltanto allo scopo di

effettuare le transazioni della proprietà, dopo approfondimenti è risultato che l'acquirente ed il venditore erano la stessa persona: il capo di un'organizzazione criminale. I soldi utilizzati nella transazioni erano di origine illegale (traffico di droga). Ulteriormente, nel corso della ristrutturazione, le anomalie amministrative ed i doni sono stati rilevati.

Appendice

✓ Glossario

Accounts

References to “accounts” should be read as including other similar business relationships between financial institutions and their customers.

Agent

For the purposes of Special Recommendation VI, an *agent* is any person who provides money or value transfer service under the direction of or by contract with a legally registered or licensed remitter (for example, licensees, franchisees, concessionaires). (This definition is drawn from the Interpretative Note to SR.VI. It is used in the criteria under SR.VI.)

”*omissis*”

”*omissis*”

The FATF Recommendations

Refers to the Forty Recommendations and to the Nine Special Recommendations on Terrorist Financing.

Financial institutions

Means any person or entity who conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:

Financial institutions

1. Acceptance of deposits and other repayable funds from the public
2. Lending.
3. Financial leasing.
4. The transfer of money or value
5. Issuing and managing means of payment (e.g. credit and debit cards, cheques, traveller's cheques, money orders and bankers' drafts, electronic money).
6. Financial guarantees and commitments.

Trading in:

- (a) Money market instruments (cheques, bills, CDs, derivatives etc.).
- (b) Foreign exchange.
- (c) Exchange, interest rate and index instruments.
- (d) Transferable securities.
- (e) Commodity futures trading.
8. Participation in securities issues and the provision of financial services related to such issues.
9. Individual and collective portfolio management.
10. Safekeeping and administration of cash or liquid securities on behalf of other persons.
11. Otherwise investing, administering or managing funds or money on behalf of other persons.
12. Underwriting and placement of life insurance and other investment related insurance.
13. Money and currency changing.

When a financial activity is carried out by a person or entity on an occasional or very limited basis (having regard to quantitative and absolute criteria) such that there is little risk of money laundering activity occurring, a country may decide that the application of anti-money laundering measures is not necessary, either fully or partially.

In strictly limited and justified circumstances, and based on a proven low risk of money laundering, a country may decide not to apply some or all of the Forty Recommendations to some of the financial activities stated above.

FIU

means financial intelligence unit.

Foreign counterparts

This refers to the authorities in another country that exercise similar responsibilities and functions.

”omissis”

✓ Bibliografia

- Marcello Condemi e Francesco De Pasquale, Quaderno, Lineamenti della disciplina internazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Banca d' Italia, 2008;
- Lucia Dalla Pellegrina, Giuseppe Macis, Matteo Manera, Il rischio di Usura;
- Mario Draghi, L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, Roma, 14 giugno 2007;
- General Assembly, A/RES/54/109, 25 February 2000;
- Progetto di ricerca 2006 Direttore della ricerca : Gen. B. (Ris) Dr. Fernando Termentini;
- USA sarbul0201-f;
- Carlo Jean Mondovì Geopolitica- Laterza, 2006
- Carlo Jean Mondovì Geopolitica del XXI secolo- Laterza, 2004
- International monetary fund, detailed assessment of report on anti-money laundering and combating the financing of terrorism, 2006;
- Loretta Napoleoni -Economia Canaglia, il saggiautore casa editrice, 2007;
- Loretta Napoleoni Il terrorismo S.P.A, Marco tropea Editore, milano, 2005;
- Sito www.filodiritto.com ;
- Sito www.sisde.it;
- Sito Internet: www.oas.org;
- Sito www1.oecd.org/fatf/Ctry-orgpages/org-ogbs_en.htm ;
- Il contenuto di tale documento è conforme alle 40 Raccomandazioni GAFI (Cfr. Basle Committee Publications No.85, October 2001 "Customer due diligence for banks");
- Basle Committee Paper on Customer due diligence for banks (cfr. Report of OGBS to the FATF Plenary, 28 gennaio-1 febbraio 2002);
- 18th Annual report of FATF Released, Parigi 27 giugno 2007;
- APG www.apgm.org ;
- Gafisud, www.gafisud.org, www.cfatf.org;
- Il sito www.esaamlg.org. 75 I Cfr. ESAAMLG, Eastern and Southern Africa Anti-Money
- Laundering Group (ESAAMLG) Status Report, 11 giugno 2002;
- Legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) l'unità di informazione finanziaria, presso l'Ufficio italiano dei cambi;
- D.lgs. 21 novembre 2007, n.231, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'Ufficio Italiano dei Cambi è soppresso; l'Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia;
- A. Baldassarre, Gruppo Egmont, Quaderno, Banca d'Italia;
- Codice Penale approvato con R.D. 1930 n. 1398 e ss. mod. che e int. ni;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 1931 n. 773 e relativo regolamento di esecuzione;
- Codice della Navigazione Aerea approvato e reso esecutivo con R.D. 30.03.1942. n. 327;
- Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963 (Doc 8364);
- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 (Doc 8920);
- Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 (Doc 8966);
- Annesso I.C.A.O. n.14 – Seconda Edizione del Luglio 1985. 8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Montreal Convention, signed at Montreal on 24 February 1988 (Doc 9518);
- I.C.A.O. Security Manual for Safeguarding Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference
"omissis"

- Libro verde relativo a un programma europeo Per il trasporto Aereo;
- Regolamento (CE) N. 2096/2005 del 20 dicembre 2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea;
- Annesso I.C.A.O. n. 17 – 8° Edizione Aprile 2006;
- Regolamento CE 549/2004;
- Il d.lgs. 231/2001 -La privacy;